

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 giugno 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 33.

**Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).....** Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 34.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011. ....** Pag. 7

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2009, n. 18/R.

**Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)».....** Pag. 7

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 19/R.

**Regolamento regionale recante: «Nuovo regolamento regionale di cassa economale».....** Pag. 8

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 20/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 23 al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale n. 7/2001))».....** Pag. 12

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 36.

**Modifiche all'art. 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).....** Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 37.

**Norme in materia di flussi documentali. ....** Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 38.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani) ....** Pag. 15

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 39.

**Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria. ....** Pag. 16

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 21.

**Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle categorie professionali. ....** Pag. 19

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 19.

**Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione.....** Pag. 20

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 20.

**Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio. ....** Pag. 23





**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 33.

**Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 3 novembre 2009)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Sostituzione dell'art. 2*

1. L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 ( *Oggetto della professione di guida alpina* ) — 1. È guida alpina chi esercita professionalmente, anche in maniera non continuativa ed esclusiva, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni e in ascensioni in ambiente di montagna;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche, sci-alpinistiche e in itinerari eli-escursionistici;

c) insegnamento delle tecniche dell'alpinismo, dell'arrampicata su roccia, ghiaccio o struttura artificiale, dello sci-alpinistico e dello sci fuori pista, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'art. 6, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2-bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.».

**Art. 2.***Inserimento dell'art. 2-bis*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. ( *Gradi della professione* ) — 1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo all'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.

3. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, con esclusione di quelle di maggiore impegno, come definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che possono essere svolte dall'aspirante guida alpina solo nell'ambito di un gruppo organizzato e condotto da una guida alpina-maestro di alpinismo.».

**Art. 3.***Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. ( *Specializzazioni* ) — 1. Le guide alpine possono conseguire, a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami organizzati dall'UVGAM o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, le seguenti specializzazioni:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di persone lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, come definite dall'art. 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine che hanno conseguito la relativa specializzazione ai sensi del presente articolo.».

**Art. 4.***Inserimento dell'art. 3-bis).*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. ( *Doveri della guida alpina* ) — 1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'art. 6 sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale. In caso di infortuni in montagna o, comunque, di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, esse sono tenute a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

2. Nello svolgimento della professione, le guide alpine devono tenere un comportamento improntato alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché al rispetto delle comunità che vivono e operano in montagna.

3. Le società locali di guide alpine e gli iscritti all'albo professionale regionale di cui all'art. 6 sono tenuti a segnalare all'UVGAM eventuali situazioni di esercizio abusivo o irregolare della professione.».

**Art. 5.***Inserimento dell'art. 3-ter*

1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 7/1997, come introdotto dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. ( *Divisa professionale* ) — 1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'art. 6 devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'UVGAM.».

**Art. 6.***Sostituzione dell'art. 4.*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. ( *Esercizio stabile della professione* ) — 1. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che offre stabilmente le proprie prestazioni nel territorio regionale.

2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.

3. L'iscrizione all'albo professionale regionale di guide alpine in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della



direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. L'esercizio stabile della professione può essere svolto:

a) in forma individuale;

b) nell'ambito di una società locale ai sensi dell'art. 19;

c) nell'ambito di associazioni o enti costituiti ai sensi dell'art. 19-bis.».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 5*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Libera prestazione di servizi*) — 1. L'esercizio occasionale nel territorio regionale della professione di guida alpina in regime di libera prestazione di servizi da parte di soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione europea è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 206/2007.».

#### Art. 8.

##### *Modificazioni all'art. 6*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della permanenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), e) ed h). Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'art. 12.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«3-bis. È ammesso il trasferimento su domanda della guida alpina iscritta all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma all'albo professionale regionale, previa verifica, a cura dell'UVGAM, dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere g) ed h).».

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 7*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Iscrizione all'albo professionale regionale*) — 1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) età minima di 18 anni;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita ai sensi dell'art. 11 o possesso di titolo di abilitazione tecnica riconosciuto dall'Unione interna-

zionale des associations de guides de montagne (UIAGM) o ai sensi dell'art. 4, comma 3;

g) conoscenza delle lingue italiana e francese e di un'altra lingua di uno Stato membro dell'Unione europea, da accertarsi mediante specifica prova d'esame;

h) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato di origine o di provenienza.».

#### Art. 10.

##### *Modificazione all'art. 8*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/1997 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'UVGAM procede alla vidimazione annuale, relativamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, anche in presenza di idoneità psicofisica parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, certificata da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente.».

#### Art. 11.

##### *Sostituzione dell'art. 9*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Sospensione e cancellazione dall'albo professionale regionale*) — 1. Le guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), e) ed h), o che non siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'art. 12 sono sospese dall'albo professionale regionale, fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali l'UVGAM procede d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dall'albo.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide alpine possono essere iscritte, su richiesta, in una sezione separata dell'albo, fermo restando il divieto dell'esercizio della professione.».

#### Art. 12.

##### *Abrogazione dell'art. 10*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 7/1997 è abrogato.

#### Art. 13.

##### *Sostituzione dell'art. 11*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Abilitazione tecnica all'esercizio della professione*) — 1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante il superamento dei test tecnico-attitudinali, la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM.

2. L'ammissione ai test tecnico-attitudinali, ai corsi teorico-pratici e ai successivi esami è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo è altresì richiesto l'effettivo esercizio della professione nel grado di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico in occasione dei corsi sono svolte da istruttori tecnici qualificati ai sensi dell'art. 18 o dell'art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989.».



## Art. 14.

*Modificazioni all'art. 12*

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore, la guida alpina è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di due anni.».

2. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «di guida alpina» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di guida alpina-maestro di alpinismo».

## Art. 15.

*Modificazioni all'art. 13*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «autorizzate a norma dell'art. 19» sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1997 è abrogato.

## Art. 16.

*Modificazioni all'art. 14*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1997 è abrogato.

## Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 15*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Sanzioni*) — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 1.500. In caso di recidiva, la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina comporta:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 2.000, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 100 a € 1.000, per ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

## Art. 18.

*Modificazioni all'art. 17*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'art. 13 della legge n. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione,

i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni;».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse;».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunta la seguente:

«i-bis) provvedere ad individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;».

4. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7/1997, introdotta dal comma 3, è aggiunta la seguente:

«i-ter) verificare l'adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli artt. 19, comma 5, 19-bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera c-bis), derivanti dallo svolgimento dell'attività.».

## Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 18*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Corsi per istruttori*) — 1. L'UVGAM può organizzare, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, i corsi teorico-pratici e i relativi esami per il rilascio della qualifica di istruttore tecnico, in conformità ai programmi stabiliti dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Ai corsi sono ammesse le sole guide alpine-maestri di alpinismo che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi sono svolte da istruttori tecnici.».

## Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 19*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Società locali*) — 1. Le società locali organizzano e coordinano il lavoro delle guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui operano.

2. Le società locali esistenti nel territorio regionale svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) collaborare con l'UVGAM nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 17, comma 1, lettere c), d), e) ed g), riguardanti la zona di competenza;

b) collaborare con gli enti turistici locali, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza;

c) collaborare con l'UVGAM ai fini della classificazione delle ascensioni effettuabili nella zona di competenza;

d) collaborare con l'UVGAM ai fini della chiodatura e manutenzione delle falesie di mezza montagna nella zona di competenza.

3. Possono aderire ad una società locale le guide alpine esercenti stabilmente nella zona di competenza, iscritte all'albo professionale regionale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti. Possono inoltre aderire anche le guide alpine invalide o le guide alpine che hanno cessato l'attività e risultano iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 9, comma 2, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della società locale e che ne accettino lo statuto e i regolamenti.

4. Lo statuto delle società locali individua i comuni compresi nella zona di competenza.

5. Le società locali devono disporre di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo



svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.».

#### Art. 21.

##### *Inserimento dell'art. 19-bis*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. (*Esercizio stabile della professione in forma organizzata*) — 1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale che non fanno parte di una società locale possono esercitare la professione anche nell'ambito di associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti, in funzione di una più efficiente offerta dei servizi alla clientela.

2. L'esercizio della professione nelle forme di cui al comma 1 è subordinato a copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.

3. È fatto divieto alle associazioni ed enti di cui al presente articolo di assumere la denominazione di società locale.».

#### Art. 22.

##### *Modificazioni all'art. 20*

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 7/1997, dopo le parole: «scuole di alpinismo» sono inserite le seguenti: «e sci-alpinismo».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «a quello delle guide alpine» sono sostituite dalle seguenti: «a quello delle guide alpine-maestri di alpinismo».

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «guida alpina» sono sostituite dalle seguenti: «guida alpina-maestro di alpinismo».

Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 7/1997, come modificata dal comma 3, è aggiunta la seguente:

«c-bis) la scuola dispone di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM.».

#### Art. 23.

##### *Modificazioni all'art. 26*

1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «verificati dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;».

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «annue lire 3.000.000 lorde» sono sostituite dalle seguenti: «annui € 1.549,37 lordi».

6. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/1997, le parole: «struttura regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche».

#### Art. 24.

##### *Disposizioni di coordinamento*

1. Alla legge regionale n. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: «e di aspirante guida alpina» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 1, le parole: «e aspirante guida alpina» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 6, le parole: «e aspiranti guide alpine» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'art. 12, le parole: «ed aspiranti guide» sono soppresse;

e) all'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «ed aspiranti guide» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «e le aspiranti guide» sono soppresse;

f) all'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) del comma 1, le parole: «e aspirante guida» sono soppresse;

2) alle lettere e), f) ed i) del comma 1, le parole: «e aspiranti guide» sono soppresse;

g) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 20, le parole: «o aspiranti guide alpine» sono soppresse;

h) all'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole: «e delle aspiranti guide» sono soppresse;

2) al comma 1, le parole: «ed alle aspiranti guide» sono soppresse;

i) al comma 1 dell'art. 22, le parole: «ed aspiranti guide» sono soppresse;

j) ai commi 2 e 3 dell'art. 23, le parole: «ed aspiranti guide» sono soppresse;

k) al comma 3 dell'art. 25, le parole: «o aspirante guida» sono soppresse;

l) al comma 1 dell'art. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «ed aspiranti guide» sono soppresse;

2) alla lettera f), le parole: «e aspiranti guide» sono soppresse.

#### Art. 25.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 9.

2. Le società locali e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'art. 20, e dell'art. 20, comma 2, lettera c-bis), della legge regionale n. 7/1997, inserita dal comma 4 dell'art. 22.



3. Le associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, inserito dall'art. 21.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 ottobre 2009

ROLLANDIN

09R0844

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 34.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 44 del 3 novembre 2009)

(Omissis).

09R0845

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2009, n. 18/R.

**Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)».**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 48 del 3 dicembre 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-12668 del 30 novembre 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

**Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)».**

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il canone di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, comprese le bibite confezionate con le suddette acque, di seguito denominate acque imbottigliate.

Art. 2.

*Misura e beneficiari del canone*

1. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, sono tenuti alla corresponsione di un canone annuo posticipato, di seguito denominato canone di imbottigliamento o canone, pari a 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui al comma 1 è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione.

3. Ove i comuni e le comunità montane beneficiari siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:

a) il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;

b) il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.

4. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana, il canone è dovuto per il 70 per cento al comune o ai comuni interessati e per il 30 per cento alla Regione.

5. La percentuale di canone di competenza di ciascun comune e comunità montana è definita, sulla base delle modalità di ripartizione di cui al presente articolo, con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.

6. Qualora le acque captate in ragione di distinte concessioni rilasciate ad unico titolare confluiscono indistintamente alla stessa linea di imbottigliamento la quantificazione del canone è operata sui quantitativi complessivi.

Art. 3.

*Riduzione del canone*

1. Il canone annuo dovuto è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori di vetro.

Art. 4.

*Aggiornamento del canone*

1. Relativamente all'annualità 2010 il canone di imbottigliamento è pari a 0,73 euro per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata.

2. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, gli importi unitari del canone sono aggiornati annualmente, maggiorando il canone relativo all'annualità in corso in misura pari al tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di programmazione economico finanziaria relativo all'anno successivo.

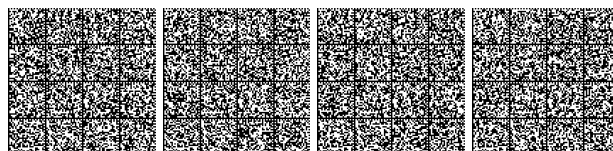
3. Gli importi rideterminati ai sensi del comma 2 sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Art. 5.

*Certificazione dei quantitativi di acque imbottigliate*

1. Contestualmente al versamento del canone, il concessionario è tenuto a certificare alla Regione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i quantitativi di acqua imbottigliati, secondo le modalità definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce, altresì, le modalità con cui la Regione rende disponibili le informazioni sui quantitativi di acque imbottigliate agli enti beneficiari del canone.



## Art. 6.

*Convenzioni tra concessionari o subconcessionari e gli enti locali*

1. Ferme restando le convenzioni in essere tra il concessionario o subconcessionario di acque minerali e di sorgente e il comune o la comunità montana, la frazione di canone di imbottigliamento dovuto a questi ultimi, quantificata a norma del presente regolamento, è ridotta in misura pari alla somma che il concessionario è tenuto a versare ai medesimi in base a detta convenzione, fino all'azzeramento dell'obbligo.

## Art. 7.

*Quantificazione del canone*

1. Il concessionario quantifica il canone dovuto in rapporto ad ogni concessione o, nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, all'insieme di concessioni interessate, sulla base dei quantitativi di acque imbottigliate nell'anno precedente e certificati alla Regione ai sensi dell'art. 5.

2. La ripartizione delle quote di canone di competenza di ciascun comune e comunità montana è effettuata sulla base del provvedimento del responsabile della struttura regionale competente di cui all'art. 2, comma 5.

## Art. 8.

*Versamento del canone*

1. Ciascun concessionario versa alla Regione, alla comunità montana e ai comuni interessati la quota di canone annuale di loro spettanza optando, nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, tra le seguenti modalità di versamento:

a) in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno;

b) in due soluzioni, ciascuna pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.

2. Il versamento deve riportare nella causale la specificazione «Canone di imbottigliamento», il codice utenza assegnato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente e l'anno cui il canone si riferisce.

3. I titolari di più concessioni possono effettuare un unico versamento per ciascuno dei beneficiari a condizione che trasmettano alla Regione una distinta che specifichi gli importi dovuti con riferimento a ciascuna concessione.

4. L'importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento è arrotondato all'euro.

## Art. 9.

*Controllo delle riscossioni annuali e recupero dei crediti*

1. Il controllo delle riscossioni dei canoni dovuti e l'eventuale attivazione delle procedure di recupero dei crediti compete ai singoli enti beneficiari in ragione della quota di canone di loro spettanza.

## Art. 10.

*Omesso, insufficiente o ritardato pagamento*

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.

2. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

## Art. 11.

*Rimborsi*

1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato su istanza dell'interessato, rivolta all'ente beneficiario e redatta in carta libera utilizzando il modulo definito con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. Il responsabile della struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento e adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso.

## Art. 12.

*Norme finali*

1. Il canone dovuto per l'annualità 2008 è trasferito ai comuni e alle comunità montane secondo la percentuale definita con il provvedimento del responsabile della struttura regionale competente di cui all'art. 2, comma 5.

2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007, purché conformi alla normativa vigente al momento del relativo versamento.

## Art. 13.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 novembre 2009.

BRESSO

09R0991

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 19/R.

**Regolamento regionale recante: «Nuovo regolamento regionale di cassa economica».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 49 del 10 dicembre 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

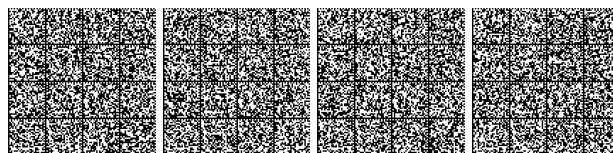
Visti i regolamenti regionali 20 settembre 2000, n. 7/R, 22 aprile 2002, n. 2/R e 21 aprile 2008, n. 5/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-12729 del 7 dicembre 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

**Regolamento regionale recante: «Nuovo regolamento regionale di cassa economica».**





*Capo I*

## NORME GENERALI

## Art. 1.

*Servizio di cassa economale*

1. Il servizio di cassa economale è disposto ai fini della gestione del fondo economale di cui all'art. 30 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale n. 7/2001)).

2. Con il servizio di cassa economale si provvede al pagamento delle spese necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'ente a fronte del manifestarsi di situazioni urgenti ed indifferibili, qualora non sia possibile esperire le normali procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti, lavori, forniture e servizi.

3. Al pagamento delle spese economali si procede nell'ambito delle tipologie di spesa indicate nel presente regolamento, secondo i limiti e con le modalità dallo stesso individuate.

## Art. 2.

*Casse economali*

1. Il servizio di cassa economale viene svolto dalla cassa economale centrale e, per particolari esigenze organizzative, da casse economali decentrate istituite presso singole strutture regionali.

2. La cassa economale centrale opera presso la Direzione Risorse umane e Patrimonio e nell'ambito delle competenze funzionali del Settore Economato, Cassa economale e Beni mobili.

3. Casse economali decentrate operano presso:

- a) sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale;
- b) sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale;
- c) struttura di cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone (Francia), per il Programma comunitario Interreg Italia - Francia;
- d) Museo regionale di Scienze naturali.

4. Le casse economali periferiche sono istituite e revocate con provvedimento della Giunta regionale.

## Art. 3.

*Affidamento della cassa economale*

1. La gestione delle cassa economali di cui all'art. 2 è affidata ai rispettivi responsabili di settore.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare dipendenti regionali e, nel caso di assenza ovvero impedimento di questi, eventuali loro sostituti titolari delle medesime funzioni, cui affidare la gestione delle casse economali.

## Art. 4.

*Responsabilità*

1. Gli affidatari delle casse economali sono personalmente responsabili delle somme ricevute sino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico, nonché della regolarità dei pagamenti eseguiti.

2. Gli affidatari sono tenuti a verificare la conformità dell'ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

## Art. 5.

*Determinazione dell'ammontare dei fondi economali*

1. L'ammontare dei fondi economali, ai sensi del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18, è determinato annualmente con apposita deliberazione della Giunta regionale predisposta dal Settore Ragioneria, in accordo con i responsabili dei settori interessati.

## Art. 6.

*Deposito dei fondi economati*

1. I fondi delle casse economali sono depositati in appositi conti correnti bancari fruttiferi presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, intestati a «Fondo Economale - Regione Piemonte», con l'indicazione del servizio presso cui opera la cassa.

2. Per le casse economali periferiche estere, nel caso non sia presente una filiale dell'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, il fondo viene versato, in via preferenziale, presso una banca facente parte del medesimo gruppo bancario.

## Art. 7.

*Scritture contabili*

1. Il tesoriere registra cronologicamente tutti i movimenti effettuati sul giornale di cassa.

2. I responsabili delle casse economali annotano le anticipazioni ed i rientri sul registro dei sospesi di cassa.

## Art. 8.

*Vigilanza sulle casse economati*

1. Il Settore Ragioneria provvede alla vigilanza sulle casse economali, tramite ispezioni e verifiche di cassa.

2. Le ispezioni ordinarie sono effettuate almeno annualmente ed in caso di sostituzione del responsabile della cassa economale.

3. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente.

4. A conclusione dell'ispezione viene redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti.

*Capo II*

## COMPITI DELLA CASSA ECONOMALE CENTRALE

## Art. 9.

*Compiti*

1. Tramite la cassa economale centrale le strutture organizzative regionali ed i componenti della Giunta regionale possono, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, far fronte al pagamento delle seguenti tipologie di spesa:

- a) ufficio e funzionamento;
- b) rappresentanza;
- c) anticipazioni di cassa.

## Art. 10.

*Spese d'ufficio e di funzionamento*

1. In via meramente esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese d'ufficio e di funzionamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) quelle riguardanti:

a) acquisti di stampati, modulistica, materiale di cancelleria ed altri articoli simili per ufficio, la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;



b) forniture destinate al personale avente diritto a divise, capi di vestiario;

c) noleggio di automezzi, acquisto di documenti di viaggio su mezzi pubblici di linea, manutenzione, riparazione, ad esclusione dei danni derivanti da sinistro, assicurazione obbligatoria degli automezzi regionali, nonché ai tributi ed alle altre spese relative al possesso, alla gestione ed all'alienazione degli stessi;

d) riparazioni, manutenzioni e trasporto di beni mobili, apparecchiature ed impianti necessari all'espletamento del lavoro d'ufficio, lavori di piccola manutenzione e riparazione dei locali e degli impianti;

e) acquisto di libri, abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;

f) riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, lavori di traduzione, consulenze di interpretariato, copiatura di testi, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie;

g) spedizioni postali, telegrafiche, telefoniche, canoni radiofonici e televisivi, gas, acqua, energia elettrica, svincoli per trasporti ed oneri relativi;

h) acquisti indifferibili di arredi ed attrezzature;

i) acquisto di valori bollati, registrazione di contratti, iscrizioni di carattere obbligatorio o di rappresentanza, pubblicazioni di bandi di concorso ed avvisi di gara di appalto a mezzo di stampa;

l) il rilascio di concessioni ovvero di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori di sistemazione di immobili, oneri tributari in genere relativi al demanio ed al patrimonio regionali, agli accertamenti sanitari per il personale regionale;

m) sanzioni amministrative a carico della Regione al fine di evitare eventuali interessi di mora ovvero sovrattasse, successivamente approvate dalla Giunta regionale su presentazione di apposito rendiconto da parte del responsabile del settore interessato;

n) svolgimento, in forma collegiale, dell'attività istituzionale dell'Ente;

o) servizi di collegamento con banche dati nazionali ed estere;

p) qualunque altra spesa comunque connessa, derivante ovvero conseguente a quelle previste dalle lettere precedenti.

2. Per quanto attiene alle spese di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e o) il limite di spesa viene fissato in € 3.000,00 o.f.e., con riferimento ad ognuna delle categorie di spese sopra specificate.

3. Per le spese di cui al comma 1, lettera n), il limite viene fissato in € 2.000,00 annue.

4. Alle spese di cui al comma 1, lettere g), i), l) e m) si può fare fronte senza alcun limite di importo.

#### Art. 11.

##### *Spese di rappresentanza*

1. Per spese di rappresentanza, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) devono intendersi unicamente quelle fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza della Regione Piemonte di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei ad essa.

2. Tali tipologie di spese hanno lo scopo di suscitare sull'attività dell'Ente l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza dell'attività istituzionale.

3. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della Giunta regionale, le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta regionale.

4. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, designato a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti della Giunta regionale.

5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:

a) quelle riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico, effettuati per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste

rappresentativa della Regione Piemonte e soggetti esterni dotati di analogo rappresentatività o rappresentativi della società civile;

b) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, alle attività di organismi alle quali la Regione Piemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto di oggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, nonché le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri eventi analoghi.

6. Sono escluse le spese:

a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;

b) a beneficio di soggetti interni all'Ente;

c) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza;

d) prive di funzioni rappresentative verso l'esterno.

7. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste al Settore Relazioni esterne e Cerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono d'ordine.

8. Ai fini della liquidazione, le spese devono essere rigorosamente giustificate mediante:

a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;

b) la qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa;

c) la presentazione di idonea fattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della spesa.

9. Per le spese di cui al presente articolo, il limite di utilizzo del servizio di cassa economale è di euro 3.000,00 o.f.e., con riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza.

#### Art. 12.

##### *Anticipazioni di cassa*

1. Le anticipazioni, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) sono quelle relative a:

a) spese di missione;

b) spese per la formazione;

c) trattamento economico;

d) spese per notifiche ed attività di difesa della Regione.

#### Art. 13.

##### *Anticipazioni per spese di missione*

1. La cassa economale centrale provvede ad erogare, a richiesta degli aventi diritto, un anticipo sulle spese di missione, relativamente a:

a) biglietto di viaggio aereo dietro presentazione di apposita liberatoria da parte del settore competente attestante l'impossibilità della ditta appaltatrice a rendere per l'occasione il servizio;

b) costo dell'albergo dietro presentazione di apposita liberatoria da parte del settore competente attestante l'impossibilità della ditta appaltatrice a rendere per l'occasione il servizio;

c) indennità di missione, esclusivamente per l'estero, con le modalità e gli importi previsti dalla normativa vigente;

d) costo dei mezzi pubblici, quali tram, autobus, metropolitana, ecc.;

e) pasti, nelle misure ed importi previsti dalla normativa vigente;

f) dei pedaggi per l'accesso ad autostrade, superstrade e comunque per tratti stradali a pagamento;

g) costo presunto del taxi, con le modalità previste dalla normativa vigente;

h) biglietto relativo alla rete ferroviaria;

i) noleggio di autoveicoli ovvero di eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati all'espletamento del servizio pubblico.

2. La richiesta di anticipo sul trattamento di missione è presentata prima dell'effettuazione della stessa.



3. Il Presidente della Giunta regionale può utilizzare, per il pagamento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, la carta di credito fornita dalla Regione Piemonte.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo riguardo alle spese di missione, si osservano le disposizioni della determina dirigenziale n. 213 dell'8 agosto 2006 (Disciplina delle trasferte del personale assegnato a ruolo della Giunta regionale).

#### Art. 14.

##### *Spese per la formazione*

1. La cassa economale anticipa ai dipendenti interessati le spese relative alla partecipazione all'attività di formazione a domanda individuale nei casi in cui l'ente organizzatore stabilisca che, per la partecipazione all'attività formativa, sia necessario il pagamento all'atto dell'iscrizione. Tali spese riguardano l'importo delle somme destinate all'iscrizione ai corsi, convegni, seminari, congressi e l'acquisto di documentazione in occasione della partecipazione a dette manifestazioni.

2. L'erogazione delle anticipazioni avviene a seguito dell'adozione, da parte del Settore Formazione del Personale, di determinazione di autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione segnalata ed all'impegno di spesa.

3. La richiesta di anticipo sulle spese per la formazione è necessariamente effettuata prima della partecipazione alla stessa e, pertanto, non è ammesso alcun successivo rimborso.

4. Il dipendente che ha usufruito dell'anticipazione presenta, entro 3 mesi dalla partecipazione, la relativa documentazione in originale al Settore Formazione del Personale.

5. In caso di mancata presentazione della documentazione, su richiesta del Settore Formazione del Personale, il Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale provvede al recupero della somma anticipata sul cedolino stipendiale.

6. In deroga ai commi precedenti, la cassa economale provvede a rimborsare le spese di cui al comma 1 in casi eccezionali opportunamente documentati.

#### Art. 15.

##### *Anticipazioni sul trattamento economico*

1. Tramite la cassa economale centrale può essere anticipata ai dipendenti regionali, previa attestazione di errore materiale o di contingente impossibilità a procedere alla liquidazione del trattamento economico, una somma pari all'importo non corrisposto.

2. Il responsabile del Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale, nel liquidare lo stipendio relativo al mese successivo a quello in cui si è verificato l'errore o l'impossibilità a procedere, opera il recupero della somma anticipata e la restituisce alla cassa economale centrale.

3. Il sospenso di cassa derivante dall'anticipazione prevista dal presente articolo viene estinto con la restituzione della somma anticipata.

#### Art. 16.

##### *Spese per notifiche ed attività di difesa della Regione*

1. Tramite la cassa economale centrale possono essere anticipate al Settore Avvocatura le somme occorrenti allo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, degli oneri connessi alle spese ed all'espletamento delle procedure esecutive e di notifica.

2. Il responsabile del Settore Avvocatura presenta il rendiconto delle spese sostenute alla cassa economale entro la fine del mese.

3. I sospesi di cassa, derivanti dalle anticipazioni delle somme di cui al presente articolo, sono estinti con la presentazione della specifica documentazione di spesa da parte del Settore Economato, Cassa economale e Beni mobili al Settore Ragioneria.

#### Art. 17.

##### *Modalità di pagamento delle spese economali*

1. Il dirigente che ha richiesto la spesa ne attesta la regolarità del titolo e della prestazione effettuata, indicando l'identità del creditore, l'ammontare dell'importo da pagare, le modalità di pagamento e l'imputazione del capitolo di spesa.

2. La cassa economale effettua i pagamenti dopo aver verificato il carattere di urgenza ed indifferibilità, tali da non permettere l'espletamento delle normali procedure, nonché la conformità della richiesta.

#### Capo III

##### COMPITI DELLE CASSE ECONOMALI PERIFERICHE

#### Art. 18.

##### *Sede distaccata di Roma*

1. Tramite la cassa economale periferica di Roma, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) si fa fronte, in accordo con i settori competenti, alle spese di:

a) ufficio e funzionamento, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 10, concordate con il Settore Economato, Cassa economale e Beni mobili;

b) rappresentanza, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, concordate con il Settore Relazioni esterne e Cerimoniale.

#### Art. 19.

##### *Sede distaccata di Bruxelles*

1. Tramite la cassa economale periferica di Bruxelles, di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) si fa fronte alle spese:

a) d'ufficio e funzionamento, con le modalità di cui all'articolo 10 senza limiti di importo;

b) connesse con l'organizzazione di convegni, manifestazioni, eventi ed incontri presso la sede.

#### Art. 20.

##### *Struttura di cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone*

1. Tramite la cassa economale periferica di Mentone, di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) si fa fronte alle seguenti spese:

a) d'ufficio e funzionamento di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), n) e o) senza limiti di importo;

b) per la liquidazione delle trasferte del personale del Segretariato senza limiti di importo;

c) connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni delle strutture di cooperazione senza limiti di importo;

d) d'anticipazioni per spese di missione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 13.

#### Art. 21.

##### *Museo regionale di Scienze naturali*

1. Tramite la cassa economale periferica del Museo regionale di Scienze naturali, di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) si fa fronte alle spese relative a:

a) acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprietà o in uso al Museo, nonché per l'attività scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del Museo stesso, nel limite di € 1.200,00;

b) acquisto di pubblicazioni e volumi nel limite di € 1.600,00;

c) servizi postali, telegrafici, svincoli per trasporti e oneri relativi, premi assicurativi senza limite di importo;



d) realizzazione di mostre non prevedibili in sede di programmazione, aventi natura straordinaria ed indifferibile ed accompagnate da debita motivazione, nel limite di € 3.500,00;

e) rappresentanza, quali rinfreschi, colazioni e piccole consumazioni in occasione di attività ostensive, informative e divulgative nel limite di € 1.200,00.

#### Capo IV

##### MODALITÀ DI GESTIONE

#### Art. 22.

##### Forme di pagamento e di incasso

1. Il pagamento delle spese sostenibili tramite le casse economali viene effettuato:

- a) mediante ordine di pagamento al tesoriere, vistato dal responsabile della cassa economale ovvero dai dipendenti delegati alla firma;
- b) con assegni bancari non trasferibili;
- c) con versamento postale;
- d) con carta di credito nei casi di cui all'art. 13;
- e) con accredito su conto corrente bancario o postale;
- f) con denaro contante esclusivamente per le casse economali periferiche per cifre di modesta entità.

2. Nel caso di incassi e pagamenti per denaro contante è tenuto uno specifico registro.

3. Il responsabile della cassa economale centrale ed i dipendenti che vi operano non possono ricevere restituzioni, a qualsiasi titolo, in denaro contante, ma esclusivamente tramite accredito sul conto bancario intestato a «Fondo economale - Regione Piemonte».

#### Art. 23.

##### Rendiconto dei pagamenti effettuati con le casse economali

1. I responsabili delle casse economali, almeno trimestralmente, presentano al Settore Ragioneria i rendiconti, allegandovi la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.

2. Tali rendiconti, distinti per capitolo di bilancio, riportano: l'oggetto della spesa, l'importo, la data del pagamento e la relativa documentazione.

3. I rendiconti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, al fine della regolarizzazione contabile.

4. Qualora i rendiconti presentino delle irregolarità, il responsabile del Settore Ragioneria restituisce al responsabile della cassa economale interessata la documentazione, al fine della sua regolarizzazione.

5. Qualora la regolarizzazione di cui al comma 4 non venga effettuata, i rendiconti sono rimessi alla Giunta regionale per le conseguenti determinazioni.

#### Art. 24.

##### Versamento delle competenze e restituzione dei fondi economati

1. Il tesoriere regionale versa le eventuali competenze maturate sui conti economali direttamente al conto della Regione Piemonte, al netto delle spese di bollo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

2. I conti correnti afferenti alle casse economali non vengono estinti annualmente, ma proseguono con la medesima numerazione e gli importi risultanti all'esercizio precedente.

3. I fondi rimanenti di cui al comma 2 vengono integrati fino al raggiungimento del fondo stabilito dalla Giunta regionale per l'esercizio successivo.

#### Capo V

##### NORME FINALI E DI ABROGAZIONE

#### Art. 25.

##### Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, nonché quelle concernenti i servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

#### Art. 26.

##### Abrogazione

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R;
- b) il regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R;
- c) il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 5/R.

#### Art. 27.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 dicembre 2009.

p. Mercedes BRESSO - *Il Vice Presidente*: PEVERARO

09R0992

#### DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 20/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 23 al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale n. 7/2001))».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 49 del 10 dicembre 2009)

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-12730 del 7 dicembre 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

**Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 23 al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale n. 7/2001))».**



## Art. 1.

*Modifiche all'art. 23  
del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18*

1. Al comma 8 dell'art. 23 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001), dopo le parole: «in conto capitale», sono inserite le seguenti: «e per non più di sette anni per le contabilità speciali di cui all'articolo 29».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 dicembre 2009

p. Mercedes BRESSO - *Il Vice Presidente*: PEVERARO

**09R0993**

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 36.

**Modifiche all'art. 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
n. 17 del 7 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14  
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)*

1. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento di spesa del personale, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella Unità Previsionale di Base 18.101 «Risorse Umane» e nell'Unità previsionale di base 1.101 «Spesa per l'Assemblea legislativa regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 ottobre 2009

BURLANDO

*(Omissis).*

**09R0718**

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 37.

**Norme in materia di flussi documentali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
n. 17 del 7 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Nel quadro dei principi e delle regole di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina gli ambiti di intervento e di sviluppo, nonché gli aspetti organizzativi della gestione dei flussi documentali, in particolare in modalità digitale, al fine di assicurarne la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità. A tal fine utilizza con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Ai fini della presente legge, per flusso documentale si intende l'insieme delle attività di formazione, protocollazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione, accesso e conservazione dei documenti su qualsiasi supporto formati, considerate come flusso di lavorazione degli stessi.

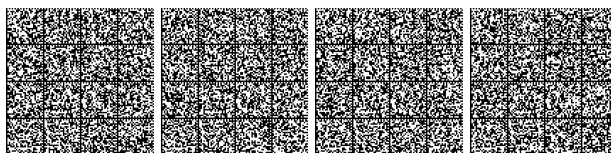
## Art. 2.

*Obiettivi*

1. La Regione persegue i fini di cui all'art. 1 attraverso la programmazione degli interventi e l'emanazione di direttive per l'attività amministrativa e gestionale.

2. La Regione favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, con le diverse amministrazioni e con i privati. Favorisce, altresì, l'esercizio dei diritti dei cittadini e delle imprese all'uso delle tecnologie e alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

3. La Regione pone in essere opportune modalità progettuali e organizzative al fine del coordinamento delle iniziative volte all'adozione di soluzioni tecnologiche funzionali alla gestione e alla conservazione dei documenti digitali, alla razionalizzazione, modifica o integrazione delle procedure vigenti, all'individuazione di soluzioni che consentano la realizzazione di economie di sistema.



## Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, fatta salva l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli altri enti di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano la materia dei flussi documentali, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale e della restante normativa statale, secondo quanto previsto dalla presente legge ed in relazione ai profili organizzativi dei rispettivi ordinamenti.

## Art. 4.

*Regolamento attuativo*

1. La Regione stabilisce con regolamento, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'adempimento esecutivo ed attuativo della presente legge, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene il manuale di gestione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428), relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'art. 7, comma 2, che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e reca le disposizioni in merito a:

- a) produzione, ricezione e registrazione dei documenti;
- b) assegnazione, recapito e registrazione dei documenti presso le strutture utenti;
- c) classificazione e fascicolazione dei documenti;
- d) spedizione, scambio informatico ed archiviazione dei documenti;
- e) gestione, accesso e conservazione dei documenti.

3. In allegato al regolamento di cui al comma 1 sono riportate le informazioni esplicative delle disposizioni del regolamento medesimo e le informazioni di carattere tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti informatici e alle politiche della sicurezza. Gli allegati sono aggiornati con le modalità previste dal regolamento.

## Art. 5.

*Natura giuridica dei documenti*

1. Gli archivi della Regione sono soggetti al regime di demanio pubblico ai sensi degli artt. 822 e 823 del codice civile e costituiscono demanio culturale oggetto di specifica tutela secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli archivi e i singoli documenti della Regione sono inalienabili.

## Art. 6.

*Obblighi di conservazione degli archivi*

1. La Regione organizza e ordina i propri archivi, inventaria il proprio archivio storico garantendone la sicurezza e la conservazione secondo le disposizioni normative vigenti.

## Art. 7.

*Area organizzativa omogenea*

1. Ai fini della gestione dei flussi documentali, l'area organizzativa omogenea è costituita dall'insieme delle strutture individuate per la gestione unica e coordinata dei documenti, nel cui ambito sono assicurati criteri uniformi di classificazione e archiviazione.

2. L'archivio dell'area organizzativa omogenea è da considerarsi unico, indipendentemente dalle sue articolazioni di carattere organizzativo, logistico e gestionale, nonché dal tipo e dal supporto dei documenti conservati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano, con apposito provvedimento, le strutture che costituiscono le aree organizzative omogenee.

## Art. 8.

*Servizio per la tenuta del protocollo informatico la gestione dei flussi documentali e degli archivi*

1. Nell'ambito dell'area organizzativa omogenea di cui all'art. 7 è istituito il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 4.

2. Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi svolge i compiti di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Il competente Direttore generale nomina il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché il sostituto in caso di vacanza, assenza o impedimento; il responsabile svolge le funzioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, ferme restando le competenze attribuite alla dirigenza dalla vigente normativa.

## Art. 9.

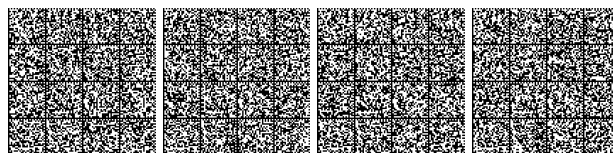
*Digitalizzazione*

1. La Regione favorisce la digitalizzazione dell'attività amministrativa e la dematerializzazione dei flussi documentali per il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione dei cittadini.

2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione favorisce l'utilizzo del documento informatico, della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle altre tecnologie che si renderanno disponibili. Proceda altresì all'analisi e alla reingegnerizzazione dei flussi documentali inerenti i processi e i procedimenti amministrativi, anche tramite la realizzazione delle opportune forme di coordinamento delle attività, valutando il rapporto costi-benefici, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

3. La Regione adegua e sviluppa i propri sistemi informativi per favorire e realizzare l'interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni attraverso il sistema pubblico di connettività.

4. La Regione, per promuovere i processi di digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi documentali negli enti di cui all'art. 3, comma 2, si avvale del Comitato di indirizzo del Sistema informativo regionale integrato previsto all'art. 8 della legge regionale n. 42/2006.



## Art. 10.

*Formazione*

1. La Regione, nella predisposizione del piano annuale di formazione del personale, attua politiche di formazione volte alla conoscenza e al migliore utilizzo dei sistemi di gestione dei flussi documentali, nella prospettiva di un miglioramento complessivo della qualità della pubblica amministrazione.

## Art. 11.

*Norme transitorie*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione di cui all'art. 4.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7, comma 3; continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli atti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, che individuano un'unica area organizzativa omogenea per la Regione Liguria costituita dalle strutture regionali dipendenti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e dalle strutture dipendenti dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore generale competente nomina il responsabile del servizio di cui all'art. 8.

4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, le funzioni di responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi sono svolte dal Dirigente della struttura regionale competente.

## Art. 12.

*Abrogazione del regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria)*

1. Dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, è abrogato il regolamento regionale 24 novembre 1997, n. 5 (Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli collegati al sistema archivistico della Regione Liguria).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 ottobre 2009

BURLANDO

(Omissis).

## LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 38.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore civico) e alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 7 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007 le parole: «messo a disposizione dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «messo a disposizione dalla Giunta regionale».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 9/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, le parole: «ha sede presso il Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ha sede presso la Giunta regionale».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 9/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2007, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell'art. 2.».

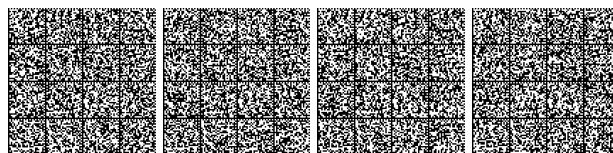
## Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico)*

1. Il titolo della legge regionale n. 17/1986 è sostituito dal seguente: «Istituzione del Difensore Civico».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/1986, le parole: «istituito dall'art. 14 dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «istituito dall'art. 72 dello Statuto».

3. L'art. 7-bis della legge regionale n. 17/1986, inserito dall'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell'art. 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), è abrogato.



4. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/1986, le parole: «Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'art. 7-bis», sono abrogate.

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 6/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 6/2009, è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2009:

prelevamento di quota di € 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

iscrizione di € 25.000,00 all'U.P.B. 1.102 «Spesa per l'attività di Governo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 7.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 ottobre 2009

BURLANDO

(Omissis).

09R0720

### LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 39.

#### **Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 17 del 7 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse

naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati;

b) riconosce il valore strategico ed il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;

c) riconosce la specificità delle aree carsiche, in considerazione dell'elevato valore ambientale, idrogeologico, estetico-culturale, paleontologico e paleontologico;

d) riconosce la funzione scientifica, culturale, nonché di rappresentanza e coordinamento della Delegazione speleologica ligure, in seguito denominata DSL, associazione federativa dei Gruppi speleologici liguri e rappresentanza regionale della Società speleologica italiana;

e) promuove la conoscenza, la fruizione sostenibile e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle aree carsiche e delle grotte.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), la Regione favorisce e sostiene nell'ambito dell'attività speleologica:

a) l'organizzazione delle attività di esplorazione, studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;

b) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi appartenenti alla DSL.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) geodiversità: la varietà o la specificità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico e pedologico;

b) geositi: qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale sia sotterraneo, caratterizzato da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico;

c) aree carsiche: le zone, di norma caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, in cui si riscontrino evidenze geomorfologiche di genesi carsica sia superficiali sia sotterranee o che, comunque, presentino un collegamento fisico o idrogeologico con fenomeni carsici sotterranei;

d) grotte: le cavità sotterranee di origine naturale di sviluppo lineare superiore ai 5 metri o inferiore, se di particolare interesse scientifico o storico-archeologico;

e) acquiferi carsici: i serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti;

f) area di ricarica di un acquifero carsico: l'area che raccoglie le acque di precipitazione e ruscellamento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono:

1. aree di infiltrazione diffusa: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili, coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

2. aree di infiltrazione concentrata: porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

g) area sorgiva: l'area interessata dalla presenza di sorgenti carsiche perenni o temporanee.

#### Art. 3.

##### *Catasto regionale delle grotte*

1. La Regione istituisce e gestisce il catasto regionale delle grotte, costituito dall'elenco delle grotte del territorio regionale. Per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile.





2. La gestione del catasto regionale delle grotte può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla DSL, che garantisce la conformità ed il coordinamento con il catasto speleologico nazionale della Società speleologica italiana. La convenzione prevede le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque, nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.

#### Art. 4.

##### *Catasto regionale dei geositi*

1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il catasto regionale dei geositi.

2. La Giunta regionale approva criteri e linee guida ai fini dell'individuazione e della perimetrazione dei geositi. Per ciascun geosito sono indicate l'individuazione cartografica, la descrizione ed ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologico-geomorfologica, idrogeologica, pedologica e speleologica.

#### Art. 5.

##### *Disciplina dei catasti regionali*

1. I catasti, di cui gli artt. 3 e 4, sono approvati dalla Giunta regionale e sono soggetti ad aggiornamento annuale.

2. I catasti, di cui al comma 1, costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale e sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

#### Art. 6.

##### *Disciplina delle aree carsiche*

1. La Regione, nell'ambito del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

2. Ai fini del comma 1 la Regione individua le aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale, paesaggistica ed acquisisce ogni altra notizia utile, quale l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, ove indagati, ed il relativo grado di vulnerabilità. All'interno delle aree carsiche sono, in particolare, perimetrate:

- a) le aree di ricarica suddivise in:
  - 1) aree soggette ad infiltrazione diffusa;
  - 2) aree soggette ad infiltrazione concentrata;
- b) le aree sorgive.

3. Nelle aree carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) esecutive successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di discariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive.

4. Nelle aree carsiche come definite dell'art. 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di «Conservazione» (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo, non sono con sentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le «Indicazioni di tipo propositivo» del Piano stesso.

#### Art. 7.

##### *Disciplina delle grotte e dei geositi*

1. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 è vietato occludere, danneggiare e distruggere le grotte, nonché danneggiare o distruggere i geositi.

2. All'ingresso e all'interno delle grotte è vietato:

- a) abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
- b) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbanamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione, ivi compresa la disostruzione di cavità in superficie;
- c) effettuare colorazioni delle acque mediante traccianti, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio programmate ai sensi dell'art. 8 ivi compreso il tracciamento di perdite di corsi d'acqua superficiali;
- d) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici o paleontologici.

3. L'accesso ai geositi ed alle grotte è da intendersi libero, fatte salve diverse disposizioni di legge e fatti salvi i diritti dei terzi proprietari dei fondi in cui ricadono i siti.

4. Il Sindaco del Comune interessato provvede a vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici appartenenti alla DSL o, comunque, riconosciuti dalla Società speleologica italiana.

5. La Regione può affidare la gestione dei geositi e delle grotte al Comune territorialmente competente secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.

6. Nel caso di geositi e grotte che ricadano all'interno di aree naturali protette, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.

7. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte, il loro utilizzo è subordinato ad una preventiva autorizzazione regionale, sentita la sezione per la valutazione di impatto ambientale del Comitato tecnico regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste. La Giunta regionale può definire criteri e linee guida per l'elaborazione dei progetti di fruizione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte.

8. La Giunta regionale può determinare ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi e le grotte aventi particolare interesse e necessità di salvaguardia.

#### Art. 8.

##### *Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia*

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, individua i settori di azione e definisce le priorità, sulla base delle quali le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli enti gestori di aree naturali protette, in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, presentano le proposte di intervento ed attività da ammettere a finanziamento nei limiti di disponibilità di bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1 le tipologie di interventi e di attività corrispondono, in particolare, alle categorie di seguito elencate:

- a) progetti di interventi finalizzati a:
  - 1) messa in sicurezza di grotte a rischio;
  - 2) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;
  - 3) tutela dei geositi;
  - 4) fruizione turistica delle aree carsiche e dei geositi;
  - 5) allestimento di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi.
- b) attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate a:
  - 1) protezione e difesa da inquinamento degli acquiferi carsici;
  - 2) caratterizzazione geologica, geografica, idrogeologica, chimica, fisica, biologica, paleontologica e storica dei sistemi carsici;



- 3) stampa di pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo;
- 4) esplorazione speleologica;
- 5) iniziative di divulgazione scientifica e di aggiornamento tecnico-scientifico;
- 6) tutela dei geositi;
- 7) predisposizione e stampa di materiale divulgativo e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree ad elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
- 8) realizzazione di eventi di promozione delle attività di cui ai punti precedenti.

3. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi in merito alle modalità di presentazione delle pro poste di cui al comma 1.

4. Alle tipologie di interventi e attività proposte ai sensi del presente articolo dalla DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per le grotte e le aree carsiche.

5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale di interventi e di attività.

#### Art. 9. *Vigilanza*

1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni procedono i soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 45/1982, nonché il Corpo forestale dello Stato.

3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici appartenenti alla DSL.

4. Qualora gli organi o agenti incaricati della sorveglianza constata la violazione di norme, la cui vigilanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informare tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

#### Art. 10. *Sanzioni*

1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 500 ad € 5.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
- b) da € 100 ad € 1.500 per ogni metro cubo di grotta interessato da occlusione, danneggiamento o distruzione e per ogni metro cubo di geosito interessato da danneggiamento o distruzione;
- c) da € 200 ad € 1.200 per l'abbandono di rifiuti pericolosi o non pericolosi nelle grotte;
- d) da € 100 ad € 1.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
- e) da € 250 ad € 2.500 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti;
- f) da € 100 ad € 1.000 per la violazione del divieto di accesso ove previsto ai sensi dell'art. 7;
- g) da € 500 ad € 2.500 nel caso di utilizzazione delle grotte svolta in assenza dell'autorizzazione prevista dell'art. 7;

h) da € 250 ad € 1.500 nel caso di utilizzazione delle grotte effettuata o mantenuta senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 comporta l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile.

3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

#### Art. 11. *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante gli stanziamenti iscritti all'Area IV - Ambiente - alle seguenti Unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

4.212 «Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico»;

4.111 «Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 12. *Norma transitoria*

1. Nelle more dell'approvazione del catasto di cui all'art. 3 conserva efficacia il catasto formato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nelle more dell'individuazione delle aree carsiche, di cui all'art. 6, conserva efficacia la deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 1994, n. 6665 (Legge regionale n. 14/1990, art. 4. Approvazione dell'elenco delle principali aree carsiche). A tali aree si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera a).

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque o della sua integrazione ai sensi dell'art. 6, ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi:

a) è vietato l'insediamento di:

- 1) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- 2) pozzi perdenti;
- 3) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- 4) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o radioattive;

b) nelle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata ed in quelle sorgive, di cui all'art. 6, comma 2, sono, altresì, vietate le seguenti azioni:

- 1) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- 2) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- 3) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- 4) realizzazione di aree cimiteriali;
- 5) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- 6) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- 7) gestione di rifiuti;



8) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

#### Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10  
(Norme in materia di bonifiche di siti contaminati)*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati) è sostituito dal seguente:

«1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata all'approvazione del relativo progetto di bonifica ai sensi dell'art. 9. La dichiarazione di agibilità ed abitabilità relativa agli interventi di cui sopra è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia.».

#### Art. 14.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 (Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia) e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 ottobre 2009

BURLANDO

(Omissis).

09R0721

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 21.

**Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle categorie professionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria  
n. 47 del 21 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge estende ai dipendenti regionali in servizio le disposizioni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dalla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razio-

nalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente), al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) modernizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse umane e nel contempo contenere la spesa corrente;

b) adottare interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

#### Art. 2.

*Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

1. La Regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica, nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2. Alla risoluzione consensuale di cui al presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che al 31 dicembre 2009 hanno un'età anagrafica non superiore a sessantatré anni e una anzianità contributiva complessiva di almeno venticinque anni e cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria.

3. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e/o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al settantaquattro per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità ed i termini per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso gli stessi e per la corresponsione dell'incentivo, sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

5. La risoluzione del rapporto di lavoro ha efficacia dal 1° gennaio 2010.

#### Art. 3.

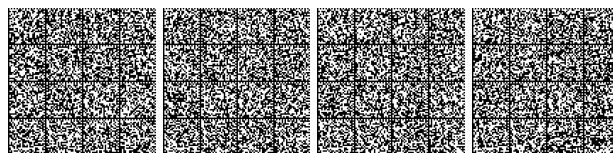
*Criteri per l'attuazione della risoluzione consensuale  
e per la determinazione dell'incentivo*

1. L'incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria di inquadramento e della posizione economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del cinquanta per cento del valore della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti:

a) al personale che non ha maturato i requisiti di legge per il diritto a pensione al 31 dicembre 2009 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità costituita da quindici mensilità fisse più tante mensilità quante sono quelle mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, fino ad un incentivo complessivo massimo riconoscibile di ventiquattro mensilità;

b) al personale che al 31 dicembre 2009 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione ed ha un'anzianità contributiva inferiore a trentanove anni, è corrisposto un incentivo costituito da un numero di mensilità che va da un minimo di otto a un massimo di quindici, graduato secondo le mensilità mancanti al raggiungimento dei trentanove anni di anzianità;

c) al personale che al 31 dicembre 2009 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione e nel secondo semestre del 2010 matura un'anzianità contributiva di quaranta anni è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a cinque mensilità.



2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l'esercizio finanziario in corso, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all'art. 2, comma 3. A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un'età anagrafica inferiore.

#### Art. 4.

##### *Posti vacanti*

1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono soppressi dalla dotazione organica dal 1° gennaio 2010.

#### Art. 5.

##### *Divieti ed incompatibilità*

1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere riassunti in servizio.

2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento degli oneri previsti dall'art. 3 si fa fronte, per la Giunta regionale con gli stanziamenti dell'U.P.B. 02.1.005, per il Consiglio regionale con gli stanziamenti dell'U.P.B. 01.1.005 del bilancio di previsione 2009.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 12 ottobre 2009

LORENZETTI

09R0785

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 19.

**Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio  
n. 30 del 14 agosto 2009)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità ed oggetto*

1. La Regione sostiene le attività di divulgazione, di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, al fine di promuovere:

- a) lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali;
- b) la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e forestale;
- c) la conservazione e la valorizzazione del territorio rurale e dell'ambiente, anche attraverso l'affermazione della multifunzionalità dell'impresa agricola;
- d) la tutela della salute degli operatori agricoli, il benessere degli animali, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro e di produzione;
- e) l'educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare;
- f) l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in coerenza con i principi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, detta norme per l'individuazione e la realizzazione di interventi di divulgazione e di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, di seguito denominati interventi di divulgazione e comunicazione, nonché per il relativo finanziamento.

#### Art. 2.

##### *Destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione*

1. Sono destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione gli imprenditori e gli operatori agricoli, i consumatori, gli enti pubblici e le persone giuridiche private, con o senza scopo di lucro.

2. Il piano di cui all'art. 8 individua, per ciascuna tipologia di intervento, i relativi destinatari in riferimento al fabbisogno informativo e/o di sviluppo dei diversi settori, con particolare riguardo alla tipologia ed all'oggetto dell'intervento stesso nonché alla specifica filiera produttiva.

#### Art. 3.

##### *Interventi di divulgazione e comunicazione*

1. Gli interventi di divulgazione e comunicazione possono essere a carattere polivalente o specialistico e sono relativi a:

- a) attività di animazione, servizi di consulenza, di assistenza e di aggiornamento professionale nei confronti degli imprenditori, degli operatori e degli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale;
- b) attività di comunicazione istituzionale sulle tematiche di interesse agricolo, agroalimentare e forestale;
- c) servizi di orientamento attraverso interventi rivolti all'imprenditoria, al mercato ed ai consumatori;



d) attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio rurale;

e) indagini ed analisi conoscitive.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati, anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici ed interattivi, con metodologie divulgative quali:

a) campagne di informazione e di animazione;

b) sportelli informativi;

c) prodotti editoriali;

d) incontri e riunioni informative nonché attività dimostrative.

#### Art. 4.

##### *Soggetti attuatori*

1. Attuano gli interventi di divulgazione e comunicazione, sulla base di specifici progetti dagli stessi presentati, i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di loro emanazione;

b) le organizzazioni del movimento cooperativo;

c) gli altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria vigente.

#### Art. 5.

##### *Consultazione*

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti coinvolti nell'individuazione e nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge attraverso la consultazione periodica degli stessi, al fine di acquisire le informazioni utili, di rilevare i fabbisogni, di definire le tipologie di interventi di divulgazione e comunicazione nonché di provvedere ad una loro eventuale riformulazione.

#### Art. 6.

##### *Analisi e monitoraggio*

1. Al fine di assicurare l'effettiva rispondenza degli interventi di divulgazione e comunicazione alle esigenze del territorio nonché per valutare l'efficacia e l'efficienza degli stessi in merito al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano di cui all'art. 8, l'amministrazione regionale svolge le seguenti attività:

a) analisi della realtà rurale regionale e delle relative esigenze di divulgazione e comunicazione;

b) monitoraggio permanente sull'efficacia degli interventi, ovvero verifica periodica sulla realizzazione degli stessi, mediante la valutazione sull'adeguatezza delle strategie, dei mezzi e del personale impiegati.

2. Le informazioni risultanti dalle attività di analisi e di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca dati, organizzata dall'amministrazione regionale o affidata da questa a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le attività di analisi e di monitoraggio possono essere effettuate anche avvalendosi delle informazioni assunte attraverso la Rete informativa e divulgativa agricola di cui all'articolo 7.

#### Art. 7.

##### *Rete informativa e divulgativa agricola*

1. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, la Rete informativa e divulgativa agricola (RIDA) quale rete di rilevamento dati volta a favorire la circolazione e l'integrazione delle informazioni tra i soggetti coinvolti ed interessati alla individuazione e alla realizzazione degli interventi di divulgazione e comunicazione.

2. Per il coordinamento della RIDA la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dei soggetti attuatori dei progetti selezionati ai sensi dell'articolo 9, anche ai fini del rilevamento e dell'elaborazione dei dati.

#### Art. 8.

##### *Piano degli interventi di divulgazione e comunicazione*

1. La Regione, in conformità agli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, adotta il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, di durata annuale, nel quale, in base ai fabbisogni emersi dall'analisi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono definiti in particolare:

a) gli obiettivi che la Regione intende raggiungere nel periodo di validità del piano;

b) gli ambiti territoriali di intervento ritenuti prioritari;

c) gli interventi da realizzare ed i relativi destinatari;

d) la durata, pluriennale o annuale, degli interventi di divulgazione e comunicazione e le modalità di realizzazione degli stessi nonché le forme di integrazione ed interazione con altre strutture dell'amministrazione regionale eventualmente coinvolte;

e) i criteri di selezione dei progetti, le spese ritenute ammissibili, i termini e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

f) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di intervento e per il funzionamento della RIDA, nonché la relativa copertura finanziaria e la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti;

h) le modalità per il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini di un'eventuale revoca degli stessi.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, entro il 30 settembre delibera la proposta di piano di cui al comma 1 per l'anno successivo.

#### Art. 9.

##### *Selezione dei progetti*

1. La selezione dei progetti avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie a condizione che gli stessi prevedano:

a) la costituzione, da parte dei soggetti attuatori, di minimo un centro informativo che presta la propria attività nei confronti della collettività presente nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;

b) la presenza, per ciascun centro informativo, di minimo cinque unità di personale tecnico qualificato, di cui una con funzioni direttive, per la quale è necessaria l'iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e forestali o all'ordine dei medici veterinari o, in alternativa, il possesso del diploma di perito agrario od agrotecnico ed almeno cinque anni di iscrizione nel rispettivo collegio professionale;

c) l'adesione ad ogni centro informativo di un numero non inferiore a tremila aziende agricole o a venti cooperative con un numero non inferiore a mille soci ed un fatturato minimo di 50 mila euro.

2. I progetti sono, altresì, selezionati sulla base dei criteri indicati nel piano di cui all'art. 8, tenendo conto, in particolare, della capacità operativa ed economica dei soggetti attuatori, della professionalità, dell'esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale impiegato per la realizzazione del progetto, nonché dell'ubicazione ed organizzazione degli stessi soggetti sul territorio.

#### Art. 10.

##### *Finanziamenti*

1. Il finanziamento degli interventi di divulgazione e comunicazione è concesso, per gli interventi di tipo polivalente, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nonché, per gli interventi di tipo specialistico, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile.

2. In base alle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), è concesso un ulteriore finanziamento, pari al 5 per cento della spesa ammissibile, al raggiungimento del 100 per cento degli obiettivi fissati nel piano di cui all'art. 8, ovvero qualora gli obiettivi stessi siano raggiunti soltanto in una percentuale compresa tra il 60 e l'80 per cento, è prevista una detrazione del finanziamento concesso nella misura del 10 per cento della spesa ammissibile.



3. Qualora gli obiettivi fissati nel piano di cui all'art. 8 siano raggiunti soltanto in una percentuale inferiore al 60 per cento, oltre alla detrazione del 10 per cento della spesa ammissibile di cui al comma 2, è prevista un'ulteriore detrazione pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

4. Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi dei commi 2 e 3, la competente struttura regionale tiene conto di eventuali variabili non prevedibili che hanno inciso sull'efficacia dell'intervento di divulgazione e comunicazione.

#### Art. 11.

##### *Controlli*

1. La struttura regionale competente svolge il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull'utilizzazione dei finanziamenti con le modalità previste dal piano di cui all'art. 8 ed, in particolare, effettua:

a) controlli a campione, sui progetti in corso, sulla concreta attuazione degli stessi nonché, per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei soggetti attuatori, sui requisiti dagli stessi dichiarati;

b) verifiche finali sulla base della documentazione tecnica, economica ed amministrativa presentata a tal fine dai soggetti attuatori, per accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi.

2. Qualora nel corso dei controlli di cui al presente articolo emergano difficoltà nell'attuazione dei progetti finanziati, anche in virtù del verificarsi di eventi non prevedibili, la Regione, nei limiti del finanziamento preventivamente concesso, consente variazioni ed integrazioni ai progetti stessi.

#### Art. 12.

##### *Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato Clausola di sospensione*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto previsto ai commi 1 e 2.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 14 maggio 1998, L 142.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 marzo 1999, L 83. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4. I suddetti contributi non possono cumularsi, oltre i massimali previsti dalla normativa comunitaria in materia, con altre sovvenzioni pubbliche riferite alle stesse voci di spesa.

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);

b) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56: «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo»);

c) legge regionale 5 marzo 1990, n. 25 (Modifica all'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo»);

d) legge regionale 4 dicembre 1992, n. 49 (Modifica dell'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, recante norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);

e) comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, nella parte in cui è prevista l'abrogazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 56/1987 concernente la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo;

f) legge regionale 29 maggio 1997, n. 15 (Modifica della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente: «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo»);

g) art. 70 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui all'art. 8 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Sono fatte salve le obbligazioni già assunte in attuazione dei piani e dei programmi approvati ai sensi della legge regionale n. 56/1987 e successive modifiche e non ancora conclusi.

#### Art. 15.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B15, di un apposito capitolo denominato «Interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale», con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera b), dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2009.

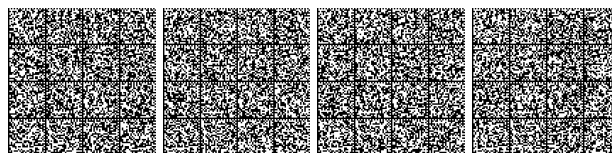
La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 agosto 2009

MARRAZZO

09R0917



## LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 20.

**Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio  
n. 30 del 14 agosto 2009)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione, nel rispetto dei principi statutari diretti alla promozione dello sviluppo civile, sociale, economico ed al rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, riconosce e sostiene l'altra economia, così come definita all'art. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza, provvede a:

a) promuovere e sostenere iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività dell'altra economia di cui all'art. 3, comma 2, disciplinate al capo II, e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 16;

b) promuovere la creazione di centri per l'altra economia;

c) promuovere e incrementare l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali;

d) promuovere iniziative ed interventi per la divulgazione, presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative, delle attività svolte dai soggetti dell'altra economia così come definita all'art. 2;

e) organizzare eventi per favorire l'incontro tra la comunità regionale e i soggetti dell'altra economia.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni della presente legge si intende per:

a) altra economia: la modalità di svolgimento dell'attività economica che consente il conseguimento di obiettivi di interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente ed in particolare più trasparenti, solidali e partecipati. Tale modalità, applicabile sia alla domanda che all'offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, nonché sul perseguimento di obiettivi sociali e si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, comma 1 e negli ambiti indicati all'art. 3, comma 2 e specificamente disciplinati al capo II;

b) soggetti: le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che reinvestano nel settore dell'altra economia non meno del 50 per cento dell'eventuale utile annuale, con l'impegno di raggiungere l'80 per cento entro i successivi tre anni, ivi incluse le società cooperative, che svolgono attività di altra economia negli ambiti di cui all'art. 3, comma 2, disciplinati al capo II, anche in forma associata, e che rispettino tutti i principi di cui all'art. 3, comma 1;

c) ciclo corto: l'insieme di attività basate su un rapporto diretto tra i produttori di beni e servizi e i consumatori, singoli o associati, per la vendita e l'acquisto di prodotti e servizi in ambito territoriale locale;

d) attività in via prevalente: l'attività svolta in uno o più ambiti di cui all'art. 3, comma 2, disciplinati al capo II, che concorra al conseguimento di non meno del 90 per cento del fatturato complessivo dei soggetti e che non si ponga in contrasto, per la parte residua, con i principi indicati all'art. 3, comma 1;

e) piccole e micro imprese: le dimensioni dei soggetti con riferimento a quelle individuate per le imprese dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

f) *de minimis*: la normativa comunitaria applicabile agli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 e per il settore agricolo al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.

## Art. 3.

*Principi e ambiti di applicazione dell'altra economia*

1. L'altra economia è informata al rispetto dei seguenti principi:

a) eco-compatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema in modo da favorire la salute e la qualità della vita;

b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale, finanziario ed ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori di interesse;

c) equità e solidarietà, per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;

d) buona occupazione, per superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio in un'ottica di inclusione sociale;

e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori di interesse nelle sedi e nei momenti decisionali.

2. L'altra economia riguarda, in particolare, i seguenti ambiti:

a) agricoltura biologica;

b) produzione di beni eco-compatibili;

c) commercio equo e solidale;

d) consumo critico;

e) finanza etica;

f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;

g) riuso e riciclo di materiali e beni;

h) sistemi di scambio non monetario;

i) software libero;

l) turismo responsabile.

## Art. 4.

*Caratterizzazione delle attività dell'altra economia*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sulla base dei principi stabiliti all'art. 3, comma 1, con propria deliberazione, individua i parametri di riferimento propri di ciascuna attività, determina la misurazione idonea al riconoscimento dell'attività prevalente, nonché la documentazione attestante lo svolgimento di una delle attività dell'altra economia, anche in via prevalente.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai parametri di cui al comma 1 costituisce condizione ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 16.



## Art. 5.

*Programma annuale delle attività dell'altra economia*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, in coerenza con gli strumenti della programmazione economico-sociale della Regione e in linea con il documento di programmazione economico finanziaria regionale di cui al titolo II, capo II della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, il programma annuale delle attività dell'altra economia, di seguito denominato programma, che descrive il complesso delle iniziative e degli interventi individuando in particolare:

- a) le priorità con riferimento agli ambiti territoriali e alle attività dell'altra economia;
- b) le relative risorse;
- c) le modalità per la realizzazione delle iniziative e degli interventi;
- d) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti nonché la verifica dello stato di attuazione delle iniziative e degli interventi;
- e) le località in cui realizzare i centri previsti all'art. 23.

Il programma è predisposto dalla direzione regionale competente in materia di programmazione economica, di seguito denominata direzione competente, in accordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale dell'altra economia ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a).

## Capo II

## AMBITI DI APPLICAZIONE DELL'ALTRA ECONOMIA

## Art. 6.

*Agricoltura biologica*

1. L'agricoltura biologica è l'attività di coltivazione e di allevamento che pone in risalto la tutela dell'ambiente, la salute dei consumatori e il benessere animale ed è svolta da soggetti che, ai sensi della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica) ed in conformità alle disposizioni legislative comunitarie e nazionali, producono, trasformano e commercializzano i prodotti biologici.

2. La Regione, attraverso il ciclo corto, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c), favorisce e sostiene la vendita e l'acquisto dei prodotti locali ottenuti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.

## Art. 7.

*Produzione di beni eco-compatibili*

1. La produzione di beni eco-compatibili è caratterizzata da un basso impatto ambientale, considerando l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale.

2. La produzione di beni eco-compatibili avviene, in particolare, attraverso:

- a) l'utilizzo di materiali eco-compatibili;
- b) il consumo minimo di risorse naturali;
- c) l'utilizzo prevalente di materiali locali;
- d) l'adozione di un processo produttivo non inquinante;
- e) l'uso di tecniche e strumenti finalizzati al benessere fisico e psicofisico;
- f) la durata e il possibile riutilizzo del bene.

3. I produttori di beni eco-compatibili, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), forniscono ai consu-

matori ulteriori informazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, circa:

- a) le materie prime utilizzate, con particolare riferimento alle caratteristiche e prestazioni ambientali significative rispetto a quelle più diffusamente utilizzate;
- b) le modalità di uso e di manutenzione del bene al fine di favorire la durata ottimale del bene stesso;
- c) le modalità di dismissione finale del bene al fine di favorirne il riuso e il riciclo.

## Art. 8.

*Commercio equo e solidale*

1. Il commercio equo e solidale è l'attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l'accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo.

2. L'attività di cooperazione economica e sociale di cui al comma 1 si realizza sulla base delle seguenti condizioni:

- a) pagamento ai produttori e venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantire agli stessi un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) pagamento ai produttori e venditori, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei diritti dei lavoratori, compresi quelli sindacali e retributivi, di tutela del lavoro minorile senza discriminazione di alcun genere;
- d) sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori ed acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono;
- e) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- f) trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l'attività di cooperazione economica e sociale.

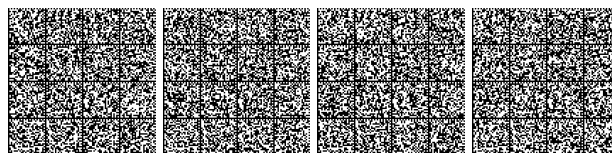
3. I soggetti operanti nell'ambito del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi svolgono in particolare:

- a) attività di commercio equo e solidale nel territorio regionale acquistando, distribuendo o commercializzando all'ingrosso o al dettaglio i prodotti e i servizi di cui al comma 5;
- b) la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, alle condizioni di cui al comma 2 e alla filiera produttiva, con riguardo alla filiera e alla provenienza del prodotto nonché ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- c) attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
- d) attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori.

4. I soggetti operanti nell'ambito del commercio equo e solidale non in possesso dell'accreditamento di cui al comma 3 possono svolgere attività di commercio al dettaglio relativamente ai prodotti di cui al comma 5.

5. Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale:

- a) i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti del commercio equo e solidale in conformità alle normative ISO, attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale;
- b) i prodotti provenienti da soggetti operanti nell'ambito del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.





6. La direzione competente procede, almeno ogni due anni, ad una ricognizione generale:

a) degli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione di commercio equo e solidale, ai sensi del comma 3;

b) degli enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia, secondo quanto stabilito al comma 5, lettera a).

#### Art. 9.

##### *Consumo critico*

1. Il consumo critico è il consumo consapevole, responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra qualità e prezzo, ma anche in base alle caratteristiche sociali ed ambientali dei beni e servizi, della catena del valore e dei soggetti che in essa intervengono, al fine di limitare il consumo delle risorse e l'inquinamento dell'ecosistema e di ottenere dalle imprese un comportamento più attento ai diritti umani, sociali e all'ambiente.

2. I soggetti che svolgono attività di promozione del consumo critico offrono informazione, formazione, organizzazione e tutela ai consumatori.

3. Tra i soggetti di cui al comma 2 rientrano, in particolare, i gruppi di acquisto solidale (GAS), così come definiti dall'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), che riuniscono e organizzano i consumatori per l'acquisto collettivo dei prodotti dell'altra economia.

#### Art. 10.

##### *Finanza etica*

1. La finanza etica è l'attività finanziaria a favore delle iniziative di promozione sociale e ambientale che, alla luce di una valutazione etica ed economica del loro impatto sulla società e l'ambiente, fornisce supporto finanziario alle attività esercitate, anche attraverso lo strumento del microcredito volto ad assicurare piccoli prestiti a singole persone in difficoltà economiche o, comunque non in grado di accedere al credito formale o di accumulare risparmio.

2. L'attività di finanza etica viene esercitata:

a) in assenza di discriminazione dei destinatari in base al sesso, all'etnia o alla religione, nonché in base al patrimonio, in considerazione del credito in tutte le sue forme come diritto umano;

b) facilitando l'accesso al credito a favore dei soggetti più deboli, valorizzando forme di garanzia personali, di categoria o di comunità considerate al pari delle garanzie di tipo patrimoniale;

c) caratterizzando la finanza etica non come beneficenza, ma come attività economicamente vitale e socialmente utile;

d) favorendo la partecipazione del risparmiatore alle scelte dell'impresa che effettua la raccolta del risparmio, sia mediante indicazione di preferenze nella destinazione dei fondi, sia mediante meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;

e) assicurando la trasparenza completa e l'accessibilità alle informazioni che consentono al cliente di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento;

f) rifiutando l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, così da mantenere il tasso d'interesse il più equo possibile, in relazione a valutazioni non solo economiche, ma anche sociali ed etiche;

g) escludendo i rapporti finanziari con quei soggetti e per quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, il finanziamento e l'assicurazione delle vendite e delle esportazioni di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori e dei lavoratori o che ostacolano le libertà sindacali.

3. I soggetti che svolgono l'attività finanziaria etica di cui al comma 1 rispettano cumulativamente quanto indicato al comma 2.

#### Art. 11.

##### *Risparmio energetico ed energie rinnovabili*

1. Le attività per il risparmio energetico e per l'uso delle energie rinnovabili sono volte a conseguire il contenimento dei consumi di energia attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche, la riduzione dei consumi di energia di origine fossile o esauribile e l'incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili quali l'energia solare, eolica, idraulica, geotermica e da biomasse, al fine di salvaguardare l'approvvigionamento energetico futuro e ridurre l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

2. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 offrono beni o servizi per la realizzazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e per la dotazione adeguata di impianti a energie rinnovabili.

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, in particolare, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione per la promozione culturale nonché la fornitura di beni e servizi che favoriscano il risparmio energetico e l'utilizzo razionale delle energie.

#### Art. 12.

##### *Riuso e riciclo di materiali e beni*

1. Il riuso e il riciclo è l'attività di recupero, progettazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di materiali e beni, svolta al fine di allungare il ciclo vitale degli stessi e salvaguardarne il valore d'uso, ridurre l'uso di ulteriori risorse nonché l'impatto ambientale dei rifiuti e del relativo smaltimento.

2. I soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 esercitano la stessa relativamente all'intero ciclo o, almeno, fino alla fase di trasformazione.

3. I processi di trasformazione di materiali e beni per nuove produzioni avvengono, considerando l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale, in particolare, attraverso:

a) l'utilizzo di materiali e tecniche eco-compatibili;

b) il consumo minimo di risorse naturali;

c) processi produttivi non inquinanti.

#### Art. 13.

##### *Sistemi di scambio non monetario*

1. Le attività inerenti i sistemi di scambio non monetario sono quelle in cui i soggetti, su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà, si scambiano a titolo gratuito beni o servizi, al fine di perseguire il benessere sociale e individuale, privilegiando le relazioni interpersonali piuttosto che l'acquisto ed il consumo di prodotti.

#### Art. 14.

##### *Software libero*

1. Il software libero è un programma informatico a codice sorgente aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la redistribuzione.

2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono, trasformano, scambiano o promuovono il software di cui al comma 1, nonché beni e servizi ad esso collegati.

3. L'attività di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, attraverso:

a) l'accesso libero al programma;

b) l'esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo;

c) lo studio del funzionamento del programma e l'adattamento alle proprie esigenze o a quelle dei clienti;

d) il sostegno alla diffusione del programma stesso e la condivisione dei suoi miglioramenti;

e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze del cliente.



## Art. 15.

*Turismo responsabile*

1. Il turismo responsabile è il turismo realizzato secondo intenti di giustizia sociale ed economica, che, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture, riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio e che opera favorendo la positiva interazione tra il settore del turismo, le comunità locali e i viaggiatori.

2. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 offrono servizi per il turismo in tale ambito.

*Capo III*ELENCO REGIONALE E CONSULTA REGIONALE  
DELL'ALTRA ECONOMIA

## Art. 16.

*Elenco e marchio regionale*

1. È istituito, presso la direzione competente, l'elenco regionale dell'altra economia, di seguito denominato elenco, al quale possono iscriversi i soggetti che svolgono, sulla base dei parametri definiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, una o più delle attività indicate all'art. 3, comma 2 e disciplinate al capo II.

2. L'iscrizione all'elenco è condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l'utilizzo del marchio regionale dell'altra economia del Lazio, che contraddistingue i prodotti o i servizi dell'altra economia.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'uso del marchio regionale di cui al comma 2 sui prodotti e servizi, nonché per l'assegnazione ai soggetti che ne facciano richiesta.

4. L'elenco è articolato in sezioni distinte, ognuna delle quali corrispondente agli ambiti di attività indicati all'art. 3, comma 2 e disciplinati al capo II, cui accedono i soggetti che svolgono le relative attività, e in una sezione mista, che è riservata ai soggetti che svolgono più di una attività indicata all'art. 3, comma 2 e disciplinata al capo II.

5. Ai fini dell'iscrizione all'elenco i soggetti devono:

- a) essere ricompresi tra quelli individuati all'art. 2, comma 1, lettera b);
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
- c) svolgere in via prevalente nel territorio regionale una delle attività indicate all'art. 3, comma 2 e disciplinate al capo II.

6. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono indicate, altresì, la documentazione necessaria e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco.

7. La direzione competente, entro il termine di sessanta giorni, provvede all'istruttoria delle domande, alla verifica dei requisiti nonché all'eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata ed emana l'atto finale di iscrizione all'elenco, dandone comunicazione all'interessato.

8. In caso di rigetto il soggetto interessato può ripresentare, dopo dodici mesi, una nuova domanda di iscrizione.

9. I soggetti iscritti all'elenco presentano annualmente alla direzione competente un'autocertificazione con la quale attestano il permanere dei requisiti richiesti al comma 5 e provvedono a comunicare tempestivamente alla direzione competente, presentando la relativa documentazione, ogni eventuale variazione dei dati precedentemente forniti. La perdita dei requisiti, nonché la mancata presentazione dell'autocertificazione determinano la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

10. L'elenco è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

## Art. 17.

*Istituzione della Consulta regionale dell'altra economia*

1. Ai sensi dell'art. 75 dello Statuto, è istituita, presso l'assessorato competente in materia di programmazione economica, la Consulta regionale dell'altra economia, di seguito denominata consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di altra economia.

2. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle sezioni in cui è articolato l'elenco di cui all'art. 16.

3. Ai fini della costituzione della consulta, i soggetti iscritti alle sezioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della direzione competente. Decorso il termine dei trenta giorni, la consulta si intende validamente costituita quando siano stati designati la metà più uno dei componenti in rappresentanza delle sezioni appartenenti all'elenco, fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di costituzione, la consulta è convocata in prima seduta dall'assessore regionale competente in materia di programmazione economica, nel corso della quale i membri della consulta eleggono al proprio interno il presidente.

5. La consulta disciplina con apposito regolamento l'organizzazione interna ed il proprio funzionamento.

6. La consulta si riunisce presso la Giunta regionale e si avvale, per l'esercizio delle sue attività, della collaborazione della direzione competente. Le funzioni di segretario della consulta sono assicurate da un funzionario della direzione competente.

7. Possono intervenire ai lavori della consulta il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori nonché i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, o loro delegati.

8. La consulta dura in carica per l'intero periodo della legislatura e si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.

9. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.

## Art. 18.

*Funzioni e compiti della consulta*

1. La consulta, in collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di programmazione economica, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) formula proposte ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'art. 5;
- b) esercita funzioni consultive in merito alla risoluzione delle problematiche legate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, disciplinate al capo II;
- c) formula proposte finalizzate al miglioramento ed al potenziamento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, disciplinate al capo II;
- d) collabora con l'amministrazione regionale al monitoraggio sul corretto utilizzo del marchio di cui all'art. 16, comma 2.

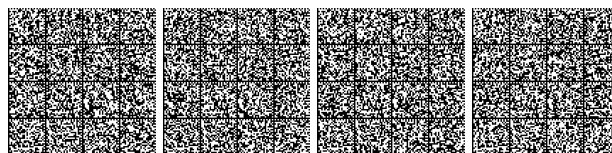
*Capo IV*PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE  
INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI

## Art. 19.

*Modalità di realizzazione delle iniziative e degli interventi*

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, comma 2 e sulla base del programma annuale di cui all'art. 5, la Regione:

- a) promuove, anche in collaborazione con i soggetti interessati e gli enti territoriali, presso la cittadinanza, nelle scuole o nelle sedi formative, specifiche azioni informative ed educative finalizzate alla



conoscenza e alla divulgazione delle attività indicate all'art. 3, comma 2 e disciplinate al capo II;

b) promuove e sostiene iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 16, anche attraverso convenzioni con le università, gli istituti di ricerca e con le organizzazioni impegnate nel miglioramento delle tecniche e nello sviluppo delle conoscenze nel campo dell'altra economia;

c) concede contributi, prestiti agevolati e/o garanzie mediante istituti di credito convenzionati, utilizzando le risorse finanziarie previste dall'art. 26, ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 16, di dimensioni micro o piccole, per la realizzazione di progetti;

d) promuove iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni dell'altra economia.

#### Art. 20.

##### *Modalità di accesso ai finanziamenti*

1. La direzione competente individua, mediante procedure di evidenza pubblica, i cui bandi devono tenere conto dei principi contenuti nella presente legge, gli istituti di credito da convenzionare per l'erogazione dei contributi, dei prestiti agevolati e/o delle garanzie e, in raccordo con le direzioni regionali competenti nelle materie interessate, emana appositi avvisi pubblici per la concessione dei benefici di cui all'art. 19, comma 1, lettera c).

2. Negli avvisi pubblici sono stabiliti, in particolare:

a) i requisiti dei soggetti beneficiari, che possono presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 16 anche contestualmente alla richiesta di finanziamento;

b) le iniziative da finanziare;

c) i requisiti essenziali delle iniziative finanziabili;

d) i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande;

e) la ripartizione degli importi massimi e minimi di spesa ammissibili in relazione a ciascun tipo di iniziativa;

f) le modalità di erogazione dei finanziamenti;

g) la documentazione richiesta;

h) le procedure per la rendicontazione ed il controllo;

i) i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti;

l) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;

m) le regole per l'eventuale cumulabilità con altri sostegni pubblici;

n) i termini di validità della graduatoria.

3. L'istruttoria delle domande pervenute a seguito degli avvisi pubblici di cui al comma 2 è effettuata da una apposita commissione, costituita con determinazione della direzione regionale competente, la cui composizione assicura la presenza dei rappresentanti delle direzioni regionali competenti nelle materie interessate.

4. La commissione di cui al comma 3 inoltra alla direzione competente lo schema di graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande ritenute inammissibili.

5. La direzione competente, in particolare:

a) approva la graduatoria delle domande ammissibili, anche ai fini della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione;

b) comunica agli interessati i motivi di non ammissibilità ai finanziamenti;

c) adotta i provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

6. La direzione competente esercita la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle iniziative finanziate e provvede all'eventuale revoca dei finanziamenti concessi.

7. I finanziamenti sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato *de minimis* e possono essere alimentati, oltre che da risorse regionali, anche da risorse comunitarie, statali e degli enti locali, comprese le risorse provenienti da sponsor privati, nel rispetto dei principi dell'altra economia.

#### Art. 21.

##### *Decadenza dai benefici*

1. I beneficiari dei finanziamenti previsti all'art. 20 decadono dagli stessi qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

b) l'iniziativa o l'intervento non venga realizzato secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di finanziamento, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;

c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa.

2. In caso di decadenza dai benefici, i finanziamenti concessi vengono revocati e le somme già erogate sono recuperate con la maggioranza degli interessi legali e le eventuali spese di recupero.

#### Art. 22.

##### *Promozione dei beni e dei servizi dell'altra economia*

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, la Regione inserisce nelle proprie procedure opportuni e specifici criteri preferenziali volti a favorire l'utilizzo dei beni e dei servizi rientranti nell'altra economia e fornisce, a tal fine, indirizzi agli enti dipendenti.

2. La Regione, sulla base delle esperienze realizzate, attiva campagne ed iniziative di sensibilizzazione per promuovere l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia.

#### Art. 23.

##### *Realizzazione dei centri per l'altra economia*

1. Al fine di promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell'altra economia, la loro socializzazione e la messa in rete, nonché l'incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Regione promuove la creazione di centri per l'altra economia, di seguito denominati centri.

2. I centri, in particolare, prevedono:

a) la creazione di servizi per l'altra economia anche al fine di favorire il ciclo corto e un rapporto più diretto tra produttori e consumatori. I centri offrono servizi di informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e servizi dell'altra economia e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;

b) la creazione di sportelli per l'informazione e la promozione delle attività dell'altra economia esistenti nel territorio, anche attraverso mostre ed esposizioni e incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'altra economia.

3. La Regione sostiene le iniziative, comprese quelle già in essere, dirette a favorire la creazione e lo sviluppo dei centri che siano in possesso di almeno uno degli elementi di cui al comma 2.

#### Art. 24.

##### *Trasparenza dell'altra economia*

1. La Regione, al fine di favorire la trasparenza amministrativa e la corretta informazione dei cittadini, provvede, attraverso un apposito sito informatico, alla diffusione delle notizie relative all'attuazione della presente legge e, in particolare, a:

a) pubblicizzare le iniziative e gli interventi finanziati nell'ambito dell'altra economia;

b) pubblicare l'elenco dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 16 e le loro attività.



*Capo V*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 25.

*Clausola valutativa*

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici.

2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa.

## Art. 26.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante:

a) lo stanziamento del capitolo C11508 che assume la seguente nuova denominazione: «Attività per la conoscenza e la promozione dell'altra economia - parte corrente»;

b) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C12, di un apposito capitolo denominato: «Attività per la conoscenza e la promozione dell'altra economia - parte capitale», con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2009 pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

## Art. 27.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 agosto 2009

MARRAZZO

**09R0918**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-025) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)                                                                      | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo A1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:<br>(di cui spese di spedizione € 132,57)<br>(di cui spese di spedizione € 66,28)                                 | - annuale € <b>309,00</b><br>- semestrale € <b>167,00</b> |
| <b>Tipo B</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)                                             | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)                                                                                 | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)                                                                           | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)                            | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)                        | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |
| <b>Tipo F1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 264,45)<br>(di cui spese di spedizione € 132,22) | - annuale € <b>682,00</b><br>- semestrale € <b>357,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

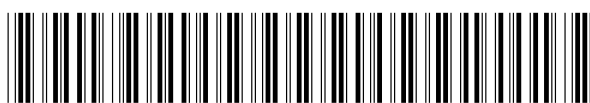
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 6 2 6 \*

€ 2,00

